

Publicato il 01/04/2022

**N. 03793/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;

- Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al

personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;

Provvedimento di sospensione del 21-12-2021, emesso dal Reggimento A. Ter. "A CAVALLO" di Vercelli, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t.ISSMI Marco Javarone, nei confronti del-OMISSIS--;

Provvedimento di sospensione del 10-01-2022, emesso dal Reparto Supporti Logistici Poligono, Monte Romano, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI Osvaldo Ceroni, nei confronti del 1°-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 20-12-2021, emesso dal Distaccamento 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti "Folgore", Bracciano (RM), a firma del Comandante del Distaccamento Ten. Col. Alessandro Savino, nei confronti del -OMISSIS-

Provvedimento di sospensione F.n. 203/17-2 datato 22.12.2021, emesso dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pescara – Pratica di Mare, a firma del Comandate Col. Daniele Sirimarco, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 12.01.2022, emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare "G. Ancillotto", a firma del Direttore Col. G.A. r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN "Cremona", Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t.ISSMI Federico Ceccaroli, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal Reggimento "Piemonte Cavalleria" (2°), Trieste, a firma del Comandante di Reggimento Col. C. (li.) t.ISSMI Ivano Marotta, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione dell'12.01.22, emesso dal Centro Simulazione e Validazione Dell'Esercito, Civitavecchia (RM), a firma del

Comandante Gen. D. Claudio Minghetti, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 23.12.2021, emesso dal Comando C4 Esercito Roma-sede distaccata di Anzio, a firma del Comandante Col. t. (tlm.) t.ISSMI Gianluca Zulini, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale Campania, Gruppo di Salerno - Polla, a firma del Gen. B. Ciro Lungo, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dal 28° Reggimento “Pavia”, a firma del Comandante Col. f.(G) t.ISSMI Andrea Martellotti, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 03-01-2022, emesso dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A.r.a.n. Lorenzo Di Donato, nei confronti del 1° -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione dell'11.01.2022, emesso dal Comando Forze Operative Sud, a firma del Vice Comandante per le Infrastrutture s.v. (Ten. Col. g.(p) RN Cesare Bizzarro, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 03.01.2022, emesso dal Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito, Civitavecchia, a firma del Capo di Stato Maggiore Col.f.(b) s.SM Salvatore Daniele Patanè, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dal 21° Reggimento Genio Guastatori, Caserta, a firma del Comandante Col. g. (gua.) t.ISSMI Umberto Curzio, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 30.12.21, emesso da Brigata “Granatieri di Sardegna”, Roma, a firma del Comandante Gen. B. Liberato Amadio, nei confronti di 1°-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 7.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di

Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 27.12.2021, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico Ceccaroli, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 13.01.2022, emesso dal 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A.r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del 1°-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 10.01.2022, emesso dallo Stato Maggiore Dell'Esercito, Roma, a firma del Comandante di Corpo Col. f. (alp.) s.SM Luca Petraroli, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dallo 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 21.01.2022, emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del 1^-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A. r.a.n. Lorenzo Di Donato, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 04.02.2022, emesso da Comando C4 Esercito, Roma, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI Gianluca Zulini, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 20.01.2022, emesso dall'Aeronautica

Militare 32° Stormo, Amendola, a firma del Comandante Col. A.A. r.n.n. Pil. Roberto Massarotto, nei confronti del 1° -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del -OMISSIS-;

ivi compresi i relativi inviti a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;

previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il CGARS ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso;

ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti; considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo);

ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende il giudizio in epigrafe rinviando la causa per la delibazione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.